

Milano, 28.2.2018

Oggetto: modifica unilaterale del contratto di emissione della Carta Prepagata Expendia.

Gentile Cliente,

con il d.lgs. n. 218/2017 l'Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento (c.d. PSD 2). A seguito di tale novella normativa, anche nelle more degli emanandi conseguenti provvedimenti dell'Autorità di Vigilanza, Edenred Italia Fin ha ritenuto di introdurre alcune variazioni contrattuali unilaterali degli articoli 1, 5, 6 e 25 del Contratto Carta e, conseguentemente, del Documento di Sintesi e Foglio Informativo, che non necessitano di essere perfezionate secondo il procedimento di cui all'art. 126-sexies del Testo Unico Bancario in quanto trattasi di meri adeguamenti normativi.

Di seguito le riportiamo i nuovi testi degli articoli sopra richiamati con evidenza, in neretto, delle variazioni di cui sopra.

Quanto sopra sarà recepito nella nuova **Versione 6** del Contratto Carta e del relativo Documento di Sintesi e Foglio Informativo, che le sono messi a disposizione unitamente alla presente.

La data d'entrata in vigore delle sopra citate modifiche unilaterali contrattuali sarà il 9 marzo 2018.

Con i migliori saluti.

Edenred Italia Fin S.r.l.

L'Amministratore Delegato

Olivier Raguis

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Olivier Raguis", written over a faint printed name.

ARTICOLI DEL CONTRATTO DELLA CARTA DI CUI SI SEGNA LA MODIFICA

(IN NERETTO LE PARTI MODIFICATE)

1. CARATTERISTICHE DELLA CARTA.

Le presenti condizioni generali di contratto hanno per oggetto l'emissione di moneta elettronica e di carte prepagate nelle quali la moneta elettronica emessa viene memorizzata e la definizione dei rapporti intercorrenti tra l'Emittitore, l'Azienda richiedente ed il Dipendente/Collaboratore dell'Azienda in qualità di Titolare/Possessore **Utente** della carta nonché l'individuazione dei reciproci doveri ed obblighi in relazione alle modalità di adesione, funzionamento, fruizione e gestione di detto strumento/servizio di pagamento.

5. ASSEGNAZIONE DELLA CARTA, MODALITA' DI UTILIZZO, OBBLIGO DI CUSTODIA.

La Carta (salva l'ipotesi di cui all'ultimo periodo dell'art. 4) viene rilasciata da EIF all'Azienda che ne fa richiesta al fine di assegnarla al proprio lavoratore dipendente / collaboratore che ha previamente autorizzato il trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, ha accettato di ricevere la Carta e si è impegnato ad utilizzarla esclusivamente in nome e per conto dell'Azienda in conformità alle indicazioni da quest'ultima ricevute. L'Azienda si impegna, tra l'altro, a rendere edotto il dipendente / collaboratore in modo esaustivo delle modalità di utilizzo della Carta e a informarlo puntualmente, durante il periodo di vigenza contrattuale, riguardo ai diritti, agli obblighi ed alle responsabilità che, direttamente o indirettamente, sono di sua pertinenza in qualità di Titolare/Possessore (di seguito anche Utente). L'Azienda riconosce espressamente la totale estraneità di EIF e di Edenred a qualsiasi verifica/competenza/responsabilità in ordine all'effettivo utilizzo da parte dell'Utente della Carta per finalità esclusivamente lavorative ed a qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Azienda e l'Utente riguardo alla riconducibilità delle transazioni effettuate all'attività dell'Azienda richiedente, anche successivamente alla eventuale cessazione del contratto, manlevando completamente EIF ed Edenred da qualsiasi responsabilità in ordine a qualsiasi forma di controllo sull'utilizzo da parte dell'Utente della carta assegnata rispetto alle finalità per le quali è stata rilasciata. L'Utente, a partire dal momento in cui riceve la Carta dall'Azienda, unitamente alle credenziali di accesso al portale di Edenred, ha l'obbligo di custodire la Carta e dette credenziali con cura, **adottando tutte le ragionevoli misure idonee a proteggerle. Restando** responsabile, in solido con l'Azienda, di ogni conseguenza dannosa che dovesse derivare dall'indebito o illecito uso della Carta e di dette credenziali, anche se a seguito di smarrimento, furto, falsificazione o contraffazione. In tali casi l'Utente è tenuto a provvedere agli adempimenti indicati all'articolo 22 (smarrimento, furto, falsificazione o contraffazione della Carta). La Carta deve essere utilizzata solo ed esclusivamente dall'Utente assegnatario e non può in nessun caso e per nessun motivo essere ceduta o data in uso a terzi, inclusi altri dipendenti / collaboratori dell'Azienda. Nel caso in cui la Carta dovesse risultare inutilizzabile in quanto danneggiata o deteriorata, l'Utente è tenuto ad informare tempestivamente l'Azienda che provvederà a bloccare la Carta attraverso apposita funzionalità presente nella propria area riservata del sito internet di Edenred oppure a richiederne il blocco telefonando al Servizio Clienti EIF ed eventualmente la sua sostituzione. Il saldo residuo di moneta elettronica presente sulla Carta bloccata potrà essere trasferito sulla nuova Carta richiesta in sostituzione dall'Azienda ed assegnata al medesimo Utente, al netto delle spese dovute per la sostituzione, se previste dalle condizioni economiche vigenti, oppure potrà essere trasferito su altra Carta emessa da EIF all'Azienda. In entrambi i casi l'Azienda dovrà autonomamente eseguire detta operazione di trasferimento fondi accedendo alla propria area riservata nel sito internet di Edenred. Qualora ricorrano le fattispecie di cui agli articoli 10 (rimborso ed estinzione della Carta), 20 (durata del contratto e recesso), 21 (cessazione del rapporto di lavoro/collaborazione) ovvero qualora sussistano altri giustificati motivi, l'Utente è tenuto a tagliare la Carta e ad acconsentire che la Carta venga trattenuta dall'Azienda, da EIF o da soggetto terzo da quest'ultima incaricato, salvo il caso in cui sulla Carta risultino attivi ulteriori servizi rispetto a quello oggetto del presente contratto e comunque previa autorizzazione dell'Azienda.

6. CODICE PERSONALE SEGRETO P.I.N. - MODALITA' DI UTILIZZO, OBBLIGO DI CUSTODIA. A ciascuna Carta viene attribuito un codice personale segreto o P.I.N. (Personal Identification Number) che deve essere utilizzato esclusivamente dall'Utente, in abbinamento con la Carta, per il prelievo di denaro contante presso gli sportelli automatici abilitati al circuito di pagamento MasterCard, in Italia e all'estero, e per l'effettuazione di tutti gli acquisti presso gli esercenti convenzionati al circuito MasterCard. Il P.I.N. viene generato elettronicamente, non è noto né a EIF né ai terzi da essa incaricati di promuovere e collocare la Carta e viene consegnato/spedito in originale da EIF all'Utente, anche a mezzo di terzi incaricati, all'interno di un plico sigillato. Il P.I.N. deve restare segreto e non deve essere annotato sulla Carta né conservato insieme con quest'ultima o con i documenti dell'Utente. A partire dal momento in cui riceve il plico sigillato, l'Utente ha l'obbligo di custodire il P.I.N. con cura, restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che dovesse derivare dall'indebito o illecito uso della Carta insieme al P.I.N., anche se a seguito di smarrimento, furto, falsificazione o contraffazione. In tali casi l'Azienda / l'Utente è tenuta/o a provvedere agli adempimenti indicati all'articolo 22 (smarrimento, furto, falsificazione o contraffazione della Carta). **I rischi derivanti dalla spedizione della Carta e delle relative credenziali di sicurezza personalizzate sono a carico di EIF.**

25. COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI NON AUTORIZZATE O EFFETTUATE IN MODO INESATTO. Qualora il Cliente venga a conoscenza di un'operazione non autorizzata o eseguita in modo inesatto **ha diritto di** chiederne la rettifica solo se comunicherà senza indugio tale circostanza a EIF a mezzo raccomandata A/R oppure inviando un fax al Servizio Clienti EIF al numero indicato all'articolo 23 (variazioni di indirizzo e altre comunicazioni). Qualora l'Azienda non rivesta la qualifica di consumatore, in deroga all'art. 9 del Decreto Legislativo n. 11/2010, è stabilito che la comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 15 giorni dalla data di addebito, nel caso di acquisto, prelievo o trasferimento fondi ad altra Carta, o di accredito, nel caso di ricarica. Un'operazione è eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite a EIF dall'Azienda (per quel che attiene alle ricariche ed i trasferimenti di fondi) e dall'Utente (per quel che concerne gli acquisti ed i prelievi). Previa comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, nel caso di operazione non autorizzata o inesatta EIF effettua immediatamente la rettifica dell'operazione. Nel caso di motivato sospetto di frode, EIF è legittimata a sospendere la rettifica dell'operazione dandone immediata comunicazione all'Azienda. Resta salva, in ogni caso, la facoltà di EIF di dimostrare l'esattezza e/o l'autorizzazione dell'operazione anche in un momento successivo e di ripristinare conseguentemente la transazione.